

Volsca Ambiente e Servizi SPA	Documento di Valutazione dei Rischi <i>ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a</i>	Data Emissione 30 /11/2015	Pagg. 1/10	Allegato 8
		Revisione n° 3 01/03/2018		
TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI				

Volsca Ambiente e Servizi SPA	Documento di Valutazione dei Rischi <i>ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a</i>	Data Emissione 30 /11/2015	Pagg. 2/10	Allegato 8
		Revisione n° 03		

TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI

PREMESSA

Il Decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 "*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità*", introduce alcune modifiche ed integrazioni alle norme a tutela delle lavoratrici madri preesistenti, in particolare all'elenco delle lavorazioni ritenute insalubri per le lavoratrici gestanti, al riconoscimento della possibilità di assentarsi dal lavoro per effettuare gli esami prenatali durante l'orario di lavoro che non possono essere svolti in orario diverso, senza perdita della retribuzione. Inoltre con l'articolo 11 riafferma che, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione di cui all'articolo 28, comma 1, del Decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i., valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro. Infine dispone che il datore di lavoro debba eseguire, nel caso si rivelino necessarie, le modifiche temporanee alle condizioni, all'organizzazione e all'orario di lavoro, per evitare che la gestante o puerpera sia esposta a rischi sul lavoro. Qualora non fosse possibile effettuare alcuna modifica nell'organizzazione e/o nell'orario di lavoro, il datore di lavoro deve assegnare la lavoratrice ad altre mansioni. Se nemmeno l'assegnazione ad altre mansioni fosse possibile, le lavoratrici sono dispensate in anticipo dal lavoro (rispetto al periodo obbligatorio di due mesi prima e tre mesi dopo il parto).

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Quando viene informato che una lavoratrice è in gravidanza il datore di lavoro deve valutare i rischi specifici cui essa è esposta e adoperarsi per assicurare che essa non sia esposta a nessun circostanza o fattore che possa pregiudicare la sua salute o quella del bambino. Il datore di lavoro deve quindi:

- 1) Valutare il rischio, determinando:
 - a quali rischi la lavoratrice gestante o puerpera o in periodo di allattamento si trova esposta;
 - la natura e la durata dell'esposizione.
- 2) Rimuovere il rischio potenziale ed evitare il rischio per la lavoratrice e il suo bambino;
- 3) Intervenire per assicurare che non subentrino danni alla salute.

Volsca Ambiente e Servizi SPA	Documento di Valutazione dei Rischi <i>ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a</i>	Data Emissione 30 /11/2015 Revisione n° 03	Pagg. 3/10	Allegato 8
TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI				
<p>MISURE DI TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI</p> <p>Qualora i risultati della valutazione di cui all'articolo 11, comma 1, del citato D.Lgs. 151/2001 rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.</p> <p>Se vengono identificati rischi devono essere le misure volte a evitare l'esposizione, quali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'adeguamento delle condizioni/degli orari di lavoro, 2. la destinazione a mansioni alternative 3. la dispensa dal lavoro per tutto il tempo che tale rischio minaccia la salute e la sicurezza di una madre durante la gravidanza, il puerperio o l'allattamento. <p>Il D.Lgs. 151/2001 comunque stabilisce il divieto di adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri ed ai lavori riportati negli Allegati A e B del citato D.Lgs. 151/2001.</p> <p>In Allegato A sono riportati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ I lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; ▪ I lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; ▪ I lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; ▪ I lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; ▪ I lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; ▪ I lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; ▪ I lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; ▪ I lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro. <p>In Allegato B sono riportati i lavori pericolosi; faticosi ed insalubri che comportano il rischio di esposizione agli agenti e condizioni di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovra-pressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea; ▪ agenti biologici: toxoplasma; virus della rosolia, ecc; ▪ agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano. <p>E' altresì vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione.</p> <p>Inoltre devono essere valutati i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'Allegato C del D.L.151/200, tra cui:</p>				

<i>Volsca Ambiente e Servizi SPA</i>	Documento di Valutazione dei Rischi <i>ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a</i>	Data Emissione 30 /11/2015 Revisione n° 03	Pagg. 4/10	Allegato 8
TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI				
	<p>A) AGENTI</p> <p>1) Agenti fisici (possono provocare lesioni del feto e/o distacco della placenta):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti; b) movimentazione manuale di carichi pesanti; c) rumore; d) radiazioni ionizzanti; e) radiazioni non ionizzanti; f) sollecitazioni termiche; g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta. <p>2) Agenti Biologici (Gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art.268 D.Lgs. 81/2008)</p> <p>3) Agenti chimici, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47, ecc.; b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 626/94; c) mercurio e suoi derivati; d) medicinali antimitotici; e) monossido di carbonio; f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo. <p>B) PROCESSI</p> <p>C) CONDIZIONI DI LAVORO</p>			

Volsca Ambiente e Servizi SPA	Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a	Data Emissione 30 /11/2015	Pagg. 5/10	Allegato 8
		Revisione n° 03		

TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI	
ATTIVITA' AZIENDALI A CUI È ADIBITO IL PERSONALE FEMMINILE	
Impiegata di ufficio (postura fissa seduta)	Le attività svolte consistono generalmente in: - Gestione generale uffici (Fornitori - Ordini - Acquisti Fatturazioni – Bolle – Pagamenti – Gestione presenze del personale dipendente ecc.) - Utilizzo Personal Computer (VDT) (Elaborazioni dati)
Operatore ecologico (con postura fissa eretta)	Le attività svolte consistono generalmente in: - Movimentazione materiale (cassonetti, sacchi rsu.ecc.) - Pulizia manuale sede dipartimentale e aree pubbliche - Utilizzo sostanze chimiche (benzine, diserbanti, ecc.)
AUTISTA	Conduzione automezzi strade urbane e/o extra urbane

Mansioni	
Personale Femminile	Operatore ecologico
	Autista
	IMPIEGATA

- Rischi Rilevati dall'Analisi dei Pericoli in situazioni tipiche durante il Lavoro. - Risultati della Valutazione e Personale Dipendente Interessato.	
---	--

Lavori pericolosi, faticosi ed insalubri riportati in **Allegato A** del D.Lgs. 151/2001:

- **Attività in postura fissa Seduta:**

Dipendente e/o Somministrati	Mansione	Sede lavoro
	Impiegata	Dipartimento - Albano Laziale
	Autista	Dipartimento - Albano Laziale

Lavori pericolosi, faticosi ed insalubri che comportano il rischio di esposizione agli agenti e condizioni di lavoro riportati in **Allegato B** del D.Lgs. 151/2001:

Assenza di Rischio rilevato riguardo agli agenti ecc.

Esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui in **Allegato C** del D.Lgs. 151/2001:

Assenza di rischio rilevato riguardo agli agenti, processi e condizioni di lavoro
(tranne che quello già rilevato = postura)

Volsca Ambiente e Servizi SPA	Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a	Data Emissione 30 /11/2015	Pagg. 6/10	Allegato 8
		Revisione n° 03		

TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI				
<p>1) Lavori pericolosi, faticosi ed insalubri riportati in Allegato A del D.Lgs. 151/2001:</p> <p>– <u>Attività in postura fissa Eretta:</u></p>				
<table border="1"> <tr> <td>Dipendente e/o Somministrato</td> <td>Operatore Ecologico</td> </tr> </table>	Dipendente e/o Somministrato	Operatore Ecologico		
Dipendente e/o Somministrato	Operatore Ecologico			
<p>2) Lavori pericolosi, faticosi ed insalubri che comportano il rischio di esposizione agli agenti e condizioni di lavoro riportati in Allegato B del D.Lgs. 151/2001:</p> <p>Agenti Biologici ecc.:</p>				
<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Dipendente e/o Somministrato</td> <td>Operatore ecologico</td> </tr> <tr> <td>Autista</td> </tr> </table>	Dipendente e/o Somministrato	Operatore ecologico	Autista	
Dipendente e/o Somministrato		Operatore ecologico		
	Autista			
<p>3) Esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui in Allegato C del D.Lgs. 151/2001:</p> <p>Agenti, processi e condizioni di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Rumore</u> ▪ <u>Vibrazioni meccaniche</u> ▪ <u>Sostanze chimiche:</u> ▪ <u>Movimentazione Manuale carichi</u> 				
<table border="1"> <tr> <td>Dipendente e/o Somministrato</td> <td>Operatore ecologico</td> </tr> </table>	Dipendente e/o Somministrato	Operatore ecologico		
Dipendente e/o Somministrato	Operatore ecologico			

Volsca Ambiente e Servizi SPA	Documento di Valutazione dei Rischi <i>ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a</i>	Data Emissione 30 /11/2015 Revisione n° 03	Pagg. 7/10	Allegato 8
TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI				
LE PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE PER ELIMINARE e/o RIDURRE I RISCHI PER LE LAVORATRICI GESTANTI				
<p><u>ATTIVITÀ IN POSTURA SEDUTA</u></p> <p>I mutamenti propri della gravidanza che interessano i fattori di coagulazione e la compressione meccanica delle vene pelviche da parte dell'utero determinano un rischio relativamente elevato di trombosi o embolia per le donne gestanti. Se durante la gravidanza esse siedono a lungo immobili il riempimento venoso nelle gambe aumenta notevolmente e può provocare una sensazione di dolore e un edema. L'accresciuta lordosi lombare a seguito dell'aumentata circonferenza addominale può determinare dolori muscolari nella regione lombare che possono essere intensificati dal permanere in una determinata postura per un periodo di tempo eccessivamente lungo.</p> <p><u>Misure di prevenzione</u></p> <p>La postura seduta non sarà mantenuta ininterrottamente (ridotta al 50% dell'orario lavorativo). Per il rimanente orario lavorativo la lavoratrice sarà adibita ad altra mansione (ad es. in posizione eretta) e potrà usufruire di pause lavorative. Potranno essere adottate le altre misure di protezione della lavoratrice gestante o in puerperio qualora perverranno specifiche richieste dalla lavoratrice o dal medico competente.</p> <p>Quale ulteriore misura di tutela, la lavoratrice potrà essere dispensata dal lavoro per tutto necessario a proteggere la sua salute e sicurezza e quella del bambino.</p> <p><u>ATTIVITÀ IN POSTURA ERETTA</u></p> <p>I mutamenti fisiologici nel corso della gravidanza (maggiore volume sanguigno e aumento delle pulsazioni cardiache, dilatazione generale dei vasi sanguigni e possibile compressione delle vene addominali o pelviche) favoriscono la congestione periferica durante la postura eretta. La compressione delle vene può ridurre il ritorno venoso dalla pelvi con una conseguente accelerazione compensativa del battito cardiaco materno e il manifestarsi di contrazioni uterine. Se la compensazione è insufficiente ne possono derivare vertigini e perdite di conoscenza.</p> <p>Periodi prolungati in piedi (da ferme e/o camminando) durante la giornata lavorativa determinano per le donne un maggiore rischio di parto prematuro.</p> <p><u>Misure di prevenzione</u></p> <p>Sarà assicurata la presenza di appropriati sedili. La postura eretta non sarà mantenuta ininterrottamente (ridotta al 50% dell'orario lavorativo). Per il rimanente orario lavorativo la lavoratrice sarà adibita a altra mansione (ad es. in posizione seduta: cassiera) e potrà usufruire di pause lavorative. Potranno essere adottate le altre misure di protezione della lavoratrice gestante o in puerperio qualora perverranno specifiche richieste dalla lavoratrice o dal medico competente.</p> <p>Quale ulteriore misura di tutela, la lavoratrice potrà essere dispensata dal lavoro per tutto necessario a proteggere la sua salute e sicurezza e quella del bambino.</p>				

Volsca Ambiente e Servizi SPA	Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a	Data Emissione 30 /11/2015 Revisione n° 03	Pagg. 8/10	Allegato 8
TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI				
<p><u>COLPI, VIBRAZIONI O MOVIMENTI</u></p> <p>L'esposizione regolare a colpi, ad esempio forti urti improvvisi contro il corpo o vibrazioni a bassa frequenza, come accade ad esempio su veicoli fuoristrada, o movimenti eccessivi possono accrescere il rischio di un aborto spontaneo. Un'esposizione di lungo periodo a vibrazioni che interessano il corpo intero possono accrescere il rischio di parto prematuro o di neonati sotto peso. Le lavoratrici che allattano non sono esposte a un rischio maggiore che gli altri lavoratori.</p> <p><u>Misure di prevenzione</u></p> <p>Il lavoro deve essere organizzato in modo tale che le lavoratrici gestanti e puerpere non siano esposte ad attività che comportano rischi dovuti ad una vibrazione sgradevole che coinvolga il corpo intero, soprattutto a basse frequenze, microtraumi, scuotimenti, colpi, oppure urti o sobbalzi che interessino l'addome.</p> <p><u>RUMORE</u></p> <p>L'esposizione prolungata a rumori forti può determinare un aumento della pressione sanguigna e un senso di stanchezza. Evidenze sperimentali suggeriscono che un'esposizione prolungata del nascituro a rumori forti durante la gravidanza può avere un effetto sulle sue capacità uditive dopo la nascita e che le basse frequenze sono maggiormente suscettibili di provocare danno.</p> <p>Il rumore non pone problemi specifici alle donne che hanno partorito di recente o che allattano.</p> <p><u>Misure di prevenzione</u></p> <p>Si devono rispettare le disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva del Consiglio 86/188/CEE. Il datore di lavoro deve assicurare che le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento non siano esposte a livelli di rumore superiori ai valori limite nazionali basati sulla direttiva 86/188/CEE. Si deve tener presente che l'uso di dispositivi di protezione personale da parte della madre non protegge il nascituro dal rischio fisico.</p>				

VolscA Ambiente e Servizi SPA	Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a	Data Emissione 30 /11/2015 Revisione n° 03	Pagg. 9/10	Allegato 8
TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI				
<p>.</p> <p><u>AGENTI BIOLOGICI</u></p> <p>Molti agenti biologici possono interessare il nascituro in caso di infezione della madre durante la gravidanza. Essi possono giungere al bambino per via placentare mentre questo è ancora nell'utero oppure durante e dopo il parto, ad esempio nel corso dell'allattamento o a seguito dello stretto contatto fisico tra madre e bambino. Agenti tipici che possono infettare il bambino in uno di questi modi sono il virus dell'epatite B, quello dell'epatite C, l'HIV (il virus dell'AIDS), l'herpes, la tubercolosi, la sifilide, la varicella e il tifo. Per la maggior parte dei lavoratori il rischio d'infezione non è più elevato sul posto di lavoro che nella vita quotidiana ma in certe occupazioni l'esposizione alle infezioni è più probabile.</p> <p><u>Misure di prevenzione</u></p> <p>Il modo per affrontare il rischio dipende dalla valutazione del rischio che terrà conto in primo luogo della natura dell'agente biologico, del modo in cui si diffonde l'infezione, delle probabilità di un contatto e delle misure di controllo disponibili. Queste possono comprendere il contenimento fisico e le misure d'igiene abituali. L'uso dei vaccini disponibili andrebbe raccomandato tenendo conto delle controindicazioni relative alla somministrazione di alcuni di essi alle donne nelle prime fasi della gravidanza. Se si è a conoscenza di un elevato rischio di esposizione ad un agente estremamente infettivo sarà opportuno che la lavoratrice gestante eviti qualsiasi esposizione.</p> <p><u>AGENTI CHIMICI</u></p> <p>Gli agenti chimici possono penetrare nel corpo umano per vie diverse:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ inalazione ▪ ingestione ▪ assorbimento cutaneo. <p>Interessano i seguenti agenti chimici nelle misure in cui è noto che mettono in pericolo la salute della gestante e del nascituro:</p> <p>Sostanze etichettate R40, R45, R46 , R49, R61, R63 e R64</p> <p>R40: possibilità di effetti irreversibili</p> <p>R45: può provocare il cancro</p> <p>R46: può provocare alterazioni genetiche ereditarie</p> <p>R49: può provocare il cancro per inalazione</p> <p>R61: può provocare danni ai bambini non ancora nati</p> <p>R63: possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati .</p> <p>R64: possibile rischio per i bambini allattati al seno.</p>				

Volsca Ambiente e Servizi SPA	Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a	Data Emissione 30 /11/2015 Revisione n° 03	Pagg. 10/10	Allegato 8
TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI				
<p>L'effettivo rischio per la salute costituito da tali sostanze può essere determinato esclusivamente a seguito di una valutazione del rischio di una particolare sostanza sul posto di lavoro - ciò significa che, sebbene le sostanze elencate abbiano la potenzialità per porre in pericolo la salute o la sicurezza, può non esservi nessun rischio nella pratica, ad esempio se l'esposizione rimane al di sotto del livello di nocività.</p> <p><u>Misure di prevenzione</u></p> <p>Per i lavori con sostanze pericolose contenenti agenti chimici che possono causare un danno genetico ereditario, i datori di lavoro devono valutare i rischi per la salute dei lavoratori derivanti da tali attività e, se del caso, prevenire o controllare tali rischi. Nell'effettuare la valutazione i datori di lavoro devono tener conto delle lavoratrici gestanti o puerpere.</p> <p>La prevenzione dell'esposizione deve costituire la più alta priorità. Se non è possibile prevenire il rischio, l'esposizione può essere controllata mediante una combinazione di controlli tecnici unitamente a una buona pianificazione e gestione dell'attività e all'uso di dispositivi di protezione individuale (DPI). I DPI dovrebbero essere usati a fini di controllo soltanto se tutti gli altri metodi non si sono rivelati sufficienti. Essi possono essere anche usati quale protezione secondaria in combinazione con altri metodi.</p> <p>INFORMAZIONE DÌ TUTTE LE LAVORATRICI</p> <p>Avendo tale valutazione evidenziato dei rischi, il datore di lavoro informa <u>tutte</u> le lavoratrici interessate sui rischi potenziali presenti nell'ambito della propria mansione/attività. Ad essi vengono inoltre spiegate le iniziative adottate per assicurare che le lavoratrici gestanti, puerpere o in allattamento non siano esposte a rischi che possano nuocere loro. Tali informazioni sono fornite anche al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.</p> <p>Il datore di lavoro informa inoltre le lavoratrici sull'importanza di diagnosticare precocemente la gravidanza.</p> <p>Nel caso in esame le lavoratrici che vengono informate circa i rischi potenziali sono quelle che svolgono le attività di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Impiegata ▪ Autista ▪ Operatore ecologico 				

FIRME

<i>Datore di Lavoro</i> (DL) Mauro MIDEI _____
<i>Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione</i> (RSPP) Dott. Stanislao SORO _____
<i>Medico Competente</i> (MC) Dott. Giuliano D'Angelo _____
<i>Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza</i> (RLS) Sergio D'Angelo _____

Albano Laziale (RM):
Revisione n° 3 – 01.03.2018